

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2017/2018

Personale docente ed educativo

Cosa è utile sapere prima di inoltrare la domanda

Le scadenze delle domande

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria: dal 10 luglio al 20 luglio

Scuola di I e II grado: dal 24 luglio al 2 agosto

Personale educativo e docenti di religione cattolica: dal 25 luglio al 5 agosto

Con la domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzazione il personale già di ruolo chiede di poter essere assegnato o utilizzato solitamente presso altra istituzione scolastica, diversa da quella di titolarità, per l'anno scolastico successivo a quello nel quale viene inoltrata la domanda. Le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, quindi, riguardano un solo anno scolastico, non sono trasferimenti, ma rappresentano soltanto una sistemazione provvisoria che, se ricorrono le condizioni, può essere richiesta ogni anno.

Scadenza delle domande per il personale docente

- dal **10 luglio al 20 luglio** personale docente della scuola dell'infanzia e della primaria;
- dal **24 luglio al 2 agosto** personale docente della scuola di I e II grado.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Sezione D - Precedenze

PRECEDENZA PREVISTA PER NON VEDENTI

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO I LETTERA A) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 5 (docenti scuola dell'infanzia) - CASELLA N.6 (docenti scuola primaria e I grado)
CASELLA N.7 (docenti scuola II grado)**

PRECEDENZA PREVISTA PER GLI EMODIALIZZATI

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO I LETTERA B) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 5a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N.6a (docenti scuola primaria) CASELLA N.7 (docenti scuola I grado) – CASELLA N.8 (docenti scuola II grado)**

Cosa bisogna fare per fruire di tali precedenze?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione provvisoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

- Non ci sono vincoli in riferimento alla provincia o al comune di residenza o di titolarità o particolari indicazioni su come devono essere indicate le sedi. Il personale che rientra in queste categorie ha quindi precedenza assoluta.

PERSONALE DOCENTE CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLA LEGGE N. 104/92 (ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA D) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

 **CASELLA N. 6 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 7 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 8 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 9 (docenti scuola II grado)**

Si tratta del personale con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "a" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione provvisoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Deve risultare, **anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.

Nota bene: per la disabilità non è necessario l'handicap grave, basta avere riconosciuto l'art. 3 comma 1 della legge 104/92 purché congiunto ad un grado di invalidità superiore ai due terzi.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Detto personale può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di residenza.**
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

PERSONALE DOCENTE CHE HA BISOGNO PER GRAVI PATOLOGIE DI PARTICOLARI CURE A CARATTERE CONTINUATIVO.

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA E) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 7 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N.8 (docenti scuola primaria) - CASELLA N. 9 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 10 (docenti scuola II grado)**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Inserire il comune in cui si necessita delle cure;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione promissoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- È valida **la certificazione nella quale sia espressamente indicata la grave patologia e l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.**
- Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, **a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una istituzione scolastica del comune in cui esista un centro di cura specializzato.**
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

INSEGNANTE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PREVISTE DAL COMMA 6 DELL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/92

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA F) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 8 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 9 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 10 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 11 (docenti scuola II grado)**

Si tratta dei docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di handicap personale con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione provvisoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- È valida esclusivamente la certificazione che attesti la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92).

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Detto personale può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di residenza.**
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

GENITORE CHE ASSISTE IL FIGLIO (IN ASSENZA DEI GENITORI O SE ENTRAMBI SONO TOTALMENTE INABILI ASSISTENZA AL FRATELLO/SORELLA CONVIVENTE) O CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA G) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 9a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 10a (docenti scuola primaria) CASELLA N. 11a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 12a (docenti scuola II grado)**

GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO CON HANDICAP GRAVE (O SINDROME DI DOWN).

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alle domande di assegnazione provvisoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **“rivedibile”** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2017.

- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Non è richiesta la convivenza con il disabile e/o la dichiarazione dell'altro coniuge che dichiari di non potersi occupare del disabile.
- Non è prevista la condizione di esclusività.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni**. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune, è considerato al pari della residenza.



CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA.

Ha le stesse caratteristiche e vincoli dell'assistenza al figlio.



ASSISTENZA AL FRATELLO/SORELLA DISABILE.

Ha le stesse caratteristiche e vincoli dell'assistenza al figlio, con queste ulteriori precisazioni:

Le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire della precedenza **solo** in caso di:

- **scomparsa** di entrambi i genitori o se **entrambi siano totalmente inabili** e incapaci di provvedere all'assistenza del figlio handicappato.
- **convivenza** con il disabile.

Pertanto, il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché **totalmente inabili** (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

CONIUGE O PARTE DELL'UNIONE CIVILE DI SOGGETTO CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ.

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA H) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 9b (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 10b (docenti scuola primaria) CASELLA N. 11b (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 12b (docenti scuola II grado)**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione provvisoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **“rivedibile”** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2017.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni**. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune, è considerato al pari della residenza.

**FIGLIO/A INDIVIDUATO COME REFERENTE UNICO CHE PRESTA ASSISTENZA AL GENITORE
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA I) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)**

➡ **CASELLA N. 10 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 11 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 12 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 13 (docenti scuola II grado)**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione provvisoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **“rivedibile”** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2017.

Ci sono particolari vincoli?

- Che la condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
- La condizione di esclusività dell'assistenza deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.
- La suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia l'unico che convive con il soggetto con disabilità.



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni**. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune, è considerato al pari della residenza.
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

LAVORATRICI MADRI E DEI LAVORATORI PADRI ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI CON PROLE DI ETÀ NON SUPERIORE AI 6 ANNI.

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA L) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 11a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 12a (docenti scuola primaria) CASELLA N. 13a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 14a (docenti scuola II grado)**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero i dati anagrafici del figlio.

Ci sono particolari vincoli?

- Sono presi in considerazione i figli che compiono **i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017**.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Se si tratta di figli in **adozione o in affidato**, **i 6 anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia e non all'età anagrafica**.
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

LAVORATRICI MADRI E DEI LAVORATORI PADRI ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI CON PROLE DI ETÀ SUPERIORE A SEI ANNI E INFERIORE A DODICI ANNI.

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA M) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 11b (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 12b (docenti scuola primaria) CASELLA N. 13b (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 14b (docenti scuola II grado)**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero i dati anagrafici del figlio.

Ci sono particolari vincoli?

- Sono presi in considerazione i figli che compiono **i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017**.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Se si tratta di **figli in adozione o in affidato**, **i 12 anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia e non all'età anagrafica**.
- Vale **SOLO** per le assegnazioni provvisorie **interprovinciali**.

**UNICO PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO OVVERO ENTRO IL TERZO GRADO.
(ALL'ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA N) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)**

 **CASELLA N. 12 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 13 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 14 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 15 (docenti scuola II grado)**

Si tratta della precedenza per unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o di affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

Chi sono i parenti o affini entro il secondo grado?

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- nonno o nonna;
- nipote (figlio del figlio o della figlia);
- suocero o suocera del titolare;
- figlio o figlia del coniuge;
- nonno o nonna del coniuge;
- nipote (figlio del figlio del coniuge);
- cognata.

Chi sono i parenti o affini entro il terzo grado?

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- bisnonno o bisnonna;
- pronipote (figlia o figlio del nipote);
- nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella);
- zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre);
- bisnonno o bisnonna del coniuge;
- pronipote (figlio del nipote del coniuge);
- nipote (figlio del cognato o della cognata);
- zio o zia del coniuge.



Nota Bene: Per i parenti o affini entro il TERZO GRADO è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile SOLO qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

Tali circostanze vanno ovviamente autocertificate (età, decesso o mancanza) oppure documentate (patologie invalidanti).

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di assegnazione provvisoria e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **“rivedibile”** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2017.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Bisogna comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni**. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune, è considerato al pari della residenza.

PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO V LETTERA O) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 13a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 14a (docenti scuola primaria) CASELLA N. 15a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 16a (docenti scuola II grado)**

Chi riguarda tale precedenza?

Tutto il personale di cui all'art. 2 comma 1 lettera c):

i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. 11.4.2017 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO VI LETTERA P) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 13b (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 14b (docenti scuola primaria) CASELLA N. 15b (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 16b (docenti scuola II grado)**

Chi riguarda tale precedenza?

Il coniuge o parte dell'unione civile convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87, dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero **una autodichiarazione dalla quale risulti che il coniuge sia stato trasferito d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.**

Ci sono particolari disposizioni?

- Ai fini del ricongiungimento al coniuge, **in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione**, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in scuola viciniora avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.



Nota bene:

Il docente può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge o parte dell'unione civile, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, **a condizione che si indichi almeno una scuola del predetto comune prima di indicare scuole relative ad altri comuni.**

PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO VII LETTERA Q) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 13c (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 14c (docenti scuola primaria) CASELLA N. 15c (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 16c (docenti scuola II grado)**

Chi riguarda tale precedenza?

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato.

Sono contemplati anche le Consiglieri e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero una autodichiarazione dalla quale risulti la tipologia del mandato amministrativo e che questo sussista al momento dell'effettuazione delle operazioni.

Ci sono particolari vincoli?

- Il docente può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune espleta il proprio mandato amministrativo, **a condizione che si indichi almeno una istituzione scolastica del predetto comune prima di indicare preferenze relative ad altri comuni.**
- Vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO VIII LETTERA R) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

➡ **CASELLA N. 13d (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 14d (docenti scuola primaria) CASELLA N. 15d (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 16d (docenti scuola II grado)**

Chi riguarda tale precedenza?

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero la dichiarazione in cui si attesti il termine dell'aspettativa.

Ci sono particolari vincoli?

- Si ha diritto alla precedenza per la provincia ove si è svolto attività sindacale e nella quale il richiedente risulta domiciliato da almeno tre anni.
- Vale per le assegnazioni provinciali e interprovinciali.

Sezione F - Esigenze di famiglia

COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (LETTERA A)

➡ **CASELLA N. 17 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 18 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 22 (docenti scuola I grado e II grado)**

Indicare il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.

Qualora nel comune di ricongiungimento non esistano istituzioni scolastiche richiedibili, il docente potrà indicare il comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà.



NOTA BENE - Sono assegnati 6 pp. per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati.

Il punteggio è attribuito:

- Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela (o la condizione di convivenza come da certificazione anagrafica) che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (completa anche dei dati anagrafici).

- Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale, nella quale l'interessato dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica sia anteriore di almeno tre mesi rispetto la data di scadenza della domanda.
- Anche qualora la certificazione attestante la gravità dell'handicap dichiara il soggetto disabile "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2017.
- Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.
- Ad essi sono assimilati i genitori che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l'elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.



Nota bene:

- i 6 punti per il ricongiungimento al genitore sono riconosciuti solo se lo stesso ha un'età di almeno 66 anni (in caso contrario il docente ha comunque diritto all'assegnazione ma senza punteggio di ricongiungimento);
- dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

NUMERO DEI FIGLI CHE NON ABBIANO COMPIUTO SEI ANNI DI ETÀ (LETTERA B)

CASELLA N. 18 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 19 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 23 (docenti scuola I grado e II grado)

- Indicare il numero dei figli.
- Si attribuiscono **punti 4** per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) che non abbia compiuto 6 anni di età.
- Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.

**NUMERO DEI FIGLI DI ETÀ SUPERIORE AI SEI ANNI, MA NON SUPERIORE AI DICHIOTTO
O CHE SI TROVINO NELLA ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ DI DEDICARSI AD
UN PROFICUO LAVORO (LETTERA C)**

➡ **CASELLA N. 19 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 20 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 24 (docenti scuola I grado e II grado)**

- Indicare il numero dei figli.
- Si attribuiscono **punti 3** per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio o affidato (maggiorrenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro...).
- Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.



NOTA BENE (lettere B e C)

- L'interessato deve attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando la data di nascita).
- I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
- Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31/12/2017.
- Lo stato di figlio maggiorrenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

**COMUNE DOVE POSSONO ASSISTITI IL CONIUGE, I FIGLI MINORATI, TOSSICODIPENDENTI
ECC. (LETTERA D)**

➡ **CASELLA N. 20 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 21 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 25 (docenti scuola I grado e II grado)**

Indicare il **comune** dove è necessario prestare la cura e l'assistenza:

- del figlio con minorazione fisica, psichica o sensoriale;
- ovvero il comune per prestare la cura e l'assistenza del figlio tossicodipendente;

- del coniuge o del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto.



NOTA BENE - sono assegnati pp. 6 solo se ci sono determinate condizioni ovvero:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia.

Documentazione richiesta:

- Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.
- L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
- Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
- L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

Sezione G1 – richiesta altro grado di istruzione

➡ CASELLA N. 21: (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 22 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 26 (docenti scuola I grado e II grado)

Deve essere inserito l'ordine di gradimento della domanda che si sta compilando (1° - 2° o 3° posto), rispetto alle altre domande presentate per altro ordine o grado d'istruzione, con l'avvertenza che:

- se si richiedono gradi diversi d'istruzione si devono compilare più moduli, uno per ogni grado e/o ordine richiesto;
- la richiesta per il grado di titolarità ha priorità rispetto alle altre.

▪ Sezione G2 - (scuola Infanzia e I grado)

▪ G2 (scuola Primaria e II grado) - altre indicazioni

➡ CASELLA N. 22 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 23 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 28 (docenti scuola I grado e II grado)

L'insegnante chiede:

- assegnazione provvisoria su posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l'orario di di servizio.

▪ Sezione H - titoli e tipi di posto (scuola dell'Infanzia e scuola Primaria)

▪ Sezione H -titoli posseduti (scuola di I e II grado)

Titoli di specializzazione

➡ CASELLA N. 24 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 25 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 30 (docenti scuola I grado e II grado)

Indicare i titoli di specializzazione per il sostegno posseduti.

CASELLA N. 25 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 26 (docenti scuola primaria)

Indicare se indirizzo didattico differenziato (metodo Montessori o metodo Agazzi o, solo per scuola primaria, metodo Pizzigoni).

Tipi di posto richiesti

CASELLA N. 26: (docenti scuola dell'infanzia)

Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

CASELLA N. 27 (docenti scuola primaria)

Indicare i tipi di posto richiesti: posto comune e/o inglese e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

CASELLA N. 28 (docenti scuola primaria)

Indicare l'ordine di gradimento Comune-Lingua /Lingua-Comune.

Sezioni I tipi di posto (scuola I e II grado)

CASELLA N. 33 (docenti scuola I e II grado)

Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno.

CASELLA N. 34 (docenti scuola I grado)

Il docente risponde affermativamente ("SI") se richiede anche il tempo prolungato.

CASELLA N. 34 (docenti scuola II grado)

Il docente risponde affermativamente ("SI") se richiede anche corsi di istruzione per adulti.

CASELLA N. 35 : (docenti scuola I e II grado)

In questa casella è possibile scegliere la tipologia di cattedra (cattedra orario interna e cattedra orario esterna).

Sono previste tre opzioni:

- **"Nessuna selezione"**: il docente chiede solo cattedre orario interne.
- **"Cattedre tra scuole di uno stesso comune"**: il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune.

- **“Cattedre tra scuole su comuni diversi”**: il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune e cattedre orario esterne tra scuole di comuni diversi.

È importante precisare che le due opzioni per cattedre orario esterne non escludono la richiesta di cattedre orario interne. Infatti per ogni preferenza espressa verranno esaminate in stretto ordine sequenziale le seguenti disponibilità:

- a) **le cattedre interne**
- b) **le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune**
- c) **le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi**

Sezione L – ulteriori classi di concorso (scuola di I e II grado)

CASELLA N. 36 (docenti scuola I e II grado)

Riportare i codici delle classi di concorso, **diverse da quella di titolarità**, sulle quali il docente chiede assegnazione provvisoria.

- **Sezione I (scuola dell’Infanzia e Primaria)**
Preferenze
- **Sezione N (scuola I e II grado)**
Preferenze

Il numero di scuole esprimibile cambia a seconda dell’ordine di scuola di appartenenza o per il quale si richiede l’assegnazione:

* **Scuola primaria e infanzia 20 scuole**

* **Scuola secondaria di I e II grado 15 scuole**

Inserire, per ciascuna preferenza, il relativo codice relativo al posto di scuola richiesto (*si rimanda a quanto detto nella sezione “Precedenze” per eventuali vincoli relativi all’espressione della “prima preferenza”*).

Ai sensi dell'art. 7 comma 10 del C.C.N.I. bisognerà esprimere come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento.

- In subordine è possibile indicare altre scuole del comune di ricongiungimento o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito.
- Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni potranno essere indicate solo dopo aver inserito tutte le scuole del comune di ricongiungimento.

Pertanto, l'indicazione di tutte le scuole del comune di ricongiungimento è **obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche scuole di altri comuni oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.**

ESEMPIO:

Comune di ricongiungimento **LAMEZIA TERME (CZ).**

Posso esprimere: IC ARDITO (Lamezia Terme); IC PITAGORA (Lamezia Terme) IC MANZONI (Lamezia Terme) e fermarmi qui (o ovviamente esprimere altre scuole appartenenti al comune di Lamezia Terme).

Se però volessi esprimere anche una scuola o più scuole appartenenti a **comuni diversi da quello di Lamezia Terme** (comune di ricongiungimento) devo necessariamente esprimere **TUTTE LE SCUOLE PRESENTI NEL COMUNE DI LAMEZIA TERME.**

Nota bene:

La mancata indicazione di tutte le scuole del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI UTILIZZAZIONE

Sezione C

CASELLA N. 1 (docenti scuola dell'infanzia – primaria – I e II grado)

Riportare il punteggio spettante per l'utilizzazione.

Tale punteggio corrisponde a quello della graduatoria interna di d'istituto che il docente, **compreso il personale assunto in ruolo l'1/9/2016**, potrà per sicurezza chiedere alla propria scuola di servizio avendo cura di aggiornarlo:

-  punteggio dell'anno in corso (anno di servizio e continuità del servizio 2016/17);
-  eventuali titoli valutabili nel frattempo conseguiti (**sono valutabili i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande**).

Nelle caselle successive bisogna cliccare sulla casella "SI" SOLO se il docente si trova in una di queste condizioni:

CASELLA N. 2 (docenti scuola dell'infanzia – primaria – I e II grado)

Docente che, a seguito della riduzione del numero delle classi in **organico di fatto**, venga a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola (**art.5 comma 8**);



Nota Bene:

L'utilizzazione può essere chiesta nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa.

 CASELLA N. 3 (docenti scuola II grado)

Docenti soprannumerari su ambito (**art. 2 comma 1 lettera a**).

 CASELLA N. 3 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 4 (docenti scuola II grado)

Docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero (**art. 2 comma 1 lettera e**).

 **CASELLA N. 3 (docenti scuola dell'infanzia – primaria) – CASELLA N. 4 (docenti scuola I grado)
CASELLA N. 5 (docenti scuola II grado)**

Docente che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno (**art. 2, comma 1 lettera g**).

 CASELLA N. 4 (docenti scuola primaria)

I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili (**art. 2, comma 1 lettera f**).

 CASELLA N. 4 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 5 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 5 (docenti scuola I grado) CASELLA N. 6 (docenti scuola II grado)

Docenti appartenente a classe di concorso o posto in esubero nella provincia (o per uno degli altri casi previsti dall'art. 2 e non ricompresi nelle caselle precedenti).

Sezione D - Precedenze

PRECEDENZA PREVISTA PER NON VEDENTI

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO I LETTERA A) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

 **CASELLA N. 5 (docenti scuola dell'infanzia) - CASELLA N.6 (docenti scuola primaria e I grado)
CASELLA N.7 (docenti scuola II grado)**

PRECEDENZA PREVISTA PER GLI EMODIALIZZATI

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO I LETTERA B) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

 **CASELLA N. 5a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N.6a (docenti scuola primaria) CASELLA N.7 (docenti scuola I grado) – CASELLA N.8 (docenti scuola II grado)**

Cosa bisogna fare per fruire di tali precedenze?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Non ci sono vincoli in riferimento alla provincia o al comune di residenza o di titolarità o particolari indicazioni su come devono essere indicate le sedi. Il personale che rientra in queste categorie ha quindi precedenza assoluta.

PERSONALE DOCENTE CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLA LEGGE N. 104/92

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA D) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

 **CASELLA N. 6 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 7 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 8 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 9 (docenti scuola II grado)**

Si tratta del personale con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "a" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Deve risultare, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e

terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.

Nota bene: per la disabilità non è necessario l'handicap grave, basta avere riconosciuto l'art. 3 comma 1 della legge 104/92 purché congiunto ad un grado di invalidità superiore ai due terzi.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Detto personale può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di residenza.**

PERSONALE DOCENTE CHE HA BISOGNO PER GRAVI PATOLOGIE DI PARTICOLARI CURE A CARATTERE CONTINUATIVO.

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA E) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

CASELLA N. 7 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N.8 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 9 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 10 (docenti scuola II grado)

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Inserire il comune in cui si necessita delle cure;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- È valida la certificazione nella quale sia espressamente indicata la grave patologia e l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.
- Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, **a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una istituzione scolastica nel comune in cui esista un centro di cura specializzato.**

INSEGNANTE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PREVISTE DAL COMMA 6 DELL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/92

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA F) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

Si tratta dei docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di handicap personale con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- È valida esclusivamente la certificazione che attesti la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92).

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Detto personale può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di residenza.**

GENITORE CHE ASSISTE IL FIGLIO (IN ASSENZA DEI GENITORI O SE ENTRAMBI SONO TOTALMENTE INABILI ASSISTENZA AL FRATELLO/SORELLA CONVIVENTE) O CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA G) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

 GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO CON HANDICAP GRAVE (O SINDROME DI DOWN).

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alle domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.

- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **“rivedibile”** purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2017.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Non è richiesta la convivenza con il disabile e/o la dichiarazione del coniuge che dichiara di non potersi occupare del disabile.
- Non è prevista la condizione di esclusività.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni..**
- Il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.

CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA.

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell’assistenza al figlio.

ASSISTENZA AL FRATELLO/SORELLA DISABILE.

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell’assistenza al figlio, con queste ulteriori precisazioni:

Le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire della precedenza solo in caso di:

- scomparsa di entrambi i genitori o se entrambi siano totalmente inabili e incapaci di provvedere all’assistenza del figlio handicappato.
- convivenza con il disabile.

Pertanto, il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

CONIUGE O PARTE DELL'UNIONE CIVILE DI SOGGETTO CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ.

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA H) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 9b (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 10b (docenti scuola primaria) CASELLA N. 11b (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 12b (docenti scuola II grado)**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **“rivedibile”** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2017.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.



Nota bene:

- **La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze di altri comuni.**
- **Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.**

FIGLIO/A INDIVIDUATO COME REFERENTE UNICO CHE PRESTA ASSISTENZA AL GENITORE

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA I) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ CASELLA N. 10 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 11 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 12 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 13 (docenti scuola II grado)

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **“rivedibile”** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2017.

Ci sono particolari vincoli?

- La condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
- La condizione di esclusività dell'assistenza deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.
- La suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia l'unico che convive con il soggetto con disabilità.



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni.**
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.

LAVORATRICI MADRI E DEI LAVORATORI PADRI ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI CON PROLE DI ETÀ NON SUPERIORE AI 6 ANNI.

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA L) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 11a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 12a (docenti scuola primaria) CASELLA N. 13a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 14a (docenti scuola II grado)**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero i dati anagrafici del figlio.

Ci sono particolari vincoli?

- Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Se si tratta di figli in adozione o in affido, i 6 anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia e non all'età anagrafica.

UNICO PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO OVVERO ENTRO IL TERZO GRADO.

(ALL'ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA N) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 12 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 13 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 14 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 15 (docenti scuola II grado)**

Si tratta della precedenza per unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o di affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

Chi sono i parenti o affini entro il secondo grado?

✚ **È possibile fruire della precedenza per assistenza al:**

- nonno o nonna;
- nipote (figlio del figlio o della figlia);
- suocero o suocera del titolare;
- figlio o figlia del coniuge;

-
- nonno o nonna del coniuge;
 - nipote (figlio del figlio del coniuge);
 - cognata.

Chi sono i parenti o affini entro il terzo grado?

 È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- bisnonno o bisnonna;
- pronipote (figlia o figlio del nipote);
- nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella);
- zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre);
- bisnonno o bisnonna del coniuge;
- pronipote (figlio del nipote del coniuge);
- nipote (figlio del cognato o della cognata);
- zio o zia del coniuge.



Nota Bene: Per i parenti o affini entro il **TERZO GRADO** è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile **SOLO** qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

Tali circostanze vanno ovviamente autocertificate (età, decesso o mancanza) oppure documentate (patologie invalidanti).

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
- Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **“rivedibile”** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2017.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Bisogna comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni.
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.

PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO V LETTERA O) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2017/2018)

➡ **CASELLA N. 13a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 14a (docenti scuola primaria)**
CASELLA N. 15 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 16a (docenti scuola II grado)

Chi riguarda tale precedenza?

Tutto il personale di cui all'art. 2 comma 1 lettera c):

i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. 11.4.2017 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

Sezione E – Utilizzazione con precedenza

Le caselle in questione riguardano i **docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità.**



Per l'a.s. 2017/2018 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2009/2010 e successivi.



Come devono esprimere le preferenze?

- Prima preferenza istituzione scolastica di precedente titolarità.
- Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole dell'ambito sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito, nel rispetto delle relative tabelle.
- Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.

➡ **CASELLA N. 14 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 15 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 16 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 17 (docenti scuola II grado)**

Inserire la scuola da cui il docente è stato trasferito nell'ultimo ottennio in quanto perdente posto e verso la quale chiede ogni anno il rientro con domanda condizionata.

➡ **CASELLA N. 14a (docenti scuola dell'infanzia) - CASELLA 15a (docenti scuola primaria)**

Indicare "SI" se il docente chiede altresì di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità.

➡ **CASELLA N. 15 (docenti scuola dell'infanzia) - CASELLA 16 (docenti scuola primaria) CASELLA N.17 (docenti scuola I grado)**

Indicare il tipo di posto di precedente titolarità (sostegno o comune).

➡ **CASELLA N. 16 (docenti scuola dell'infanzia) - CASELLA 17 (docenti scuola primaria) CASELLA N.18 (docenti scuola I e II grado)**

Inserire la scuola in cui il docente è stato utilizzato nel precedente anno scolastico (2016/17) e per la quale ha diritto alla conferma.

➡ **CASELLA N.19 (docenti scuola I e II grado)**

Riportare il codice della classe di concorso sulla quale si chiede conferma.

➡ **CASELLA N.20 (docenti scuola I e II grado)**

Riportare il tipo di posto (comune o sostegno) sul quale si chiede conferma.

Per il **tipo di posto** è utile precisare le sigle che devono essere utilizzate:

- NN = posto comune
- EH= sostegno psicofisico
- CH= sostegno vista

- DH= sostegno udito

CASELLA N.21 (docenti scuola I e II grado)

In questa casella devono contrassegnare “SI” i docenti che l’anno precedente (2016/17) sono stati utilizzati su altra classe di concorso in quanto titolari su classe di concorso o posto in esubero.

- **Sezione G2 (scuola Infanzia e I grado)**
 - **G2 (scuola primaria e II grado)**
 - **- Altre indicazioni**

CASELLA N. 27 (docenti scuola I grado e II grado)

Il docente chiede altresì di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità

CASELLA N. 22 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 23 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 28 (docenti scuola I grado e II grado)

L'insegnante chiede:

- utilizzazione anche su posti di durata inferiore all'anno.
- utilizzazione su posti su più scuole (**solo scuola Primaria e I grado**).

CASELLA N. 23 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 24 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 29 (docenti scuola I grado e II grado)

L'insegnante esprime la volontà di essere utilizzato:

- su attività e progetti previsti dall'art. 3 c. 1 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni (**compresa scuola dell’infanzia**)
- su attività e progetti previsti dall’art. 6 ter (**esclusa scuola dell’infanzia**)
- su strutture ospedaliere (**esclusa scuola dell’infanzia**)
- su istituzioni carcerarie (**esclusa scuola dell’infanzia**)
- su posti di ufficio tecnico previsti dall’art. 5 comma 4 (**solo scuola II grado**)

■ Sezione H - titoli e tipi di posto (scuola dell'Infanzia e Primaria)

■ Sezione H - titoli posseduti (scuola I e II grado)

Titoli di specializzazione

➡ **CASELLA N. 24 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 25 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 30 (docenti scuola I grado e II grado)**

Indicare i titoli di specializzazione per il sostegno posseduti. Il docente in possesso del titolo polivalente dovrà barrare tutte e tre le caselle.

➡ **CASELLA N. 25 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 26 (docenti scuola primaria)**

Indicare se indirizzo didattico differenziato (metodo Montessori o metodo Agazzi o, **solo per scuola primaria**, metodo Pizzigoni).

➡ **CASELLA N. 31 (docenti scuola I grado)**

Indicare le classi di concorso del I grado per le utilizzazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a, b e c¹

➡ **CASELLA N. 31: (docenti scuola II grado)**

Indicare le classi di concorso del II grado per le utilizzazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a, b e c

➡ **CASELLA N. 32: (docenti scuola I grado)**

Indicare le classi di concorso del II grado per le utilizzazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a, b e c

➡ **CASELLA N. 32: (docenti scuola II grado)**

Indicare le classi di concorso del I grado per le utilizzazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a, b e c

Tipi di posto richiesti

¹Il personale in soprannumero, titolare su ambito e senza incarico triennale, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

- insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;
- altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione;
- insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l'interessato, compreso il personale di cui all'art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora stia frequentando l'apposito corso di formazione.

CASELLA N. 26: (docenti scuola dell'infanzia)

Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

CASELLA N. 27 (docenti scuola primaria)

Indicare i tipi di posto richiesti: posto comune e/o inglese e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

CASELLA N. 28 (docenti scuola primaria)

Indicare l'ordine di gradimento Comune-Lingua/Lingua-Comune.

Sezione I – Tipi di posto (scuola I e II grado)

CASELLA N. 33 (docenti scuola I e II grado)

Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno.

CASELLA N. 34 (docenti scuola I grado)

Il docente risponde affermativamente (“Sì”) se richiede anche il tempo prolungato.

CASELLA N. 34 (docenti scuola II grado)

Il docente risponde affermativamente (“Sì”) se richiede anche corsi di istruzione per adulti.

CASELLA N. 35 (docenti scuola I e II grado)

In questa casella è possibile scegliere la tipologia di cattedra (cattedra orario interna e cattedra orario esterna).

Sono previste tre opzioni:

- **“Nessuna selezione”:** il docente chiede solo cattedre orario interne
- **“Cattedre tra scuole di uno stesso comune”:** il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune
- **“Cattedre tra scuole su comuni diversi”:** il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune e cattedre orario esterne tra scuole di comuni diversi

È importante precisare che le due opzioni per cattedre orario esterne non escludono la richiesta di cattedre orario interne. Infatti **per ogni preferenza espressa verranno esaminate in stretto ordine sequenziale le seguenti disponibilità:**

a) le cattedre interne

- b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune
- c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi

Sezione M - ulteriori classi di concorso (scuola I e II grado)

CASELLA N. 37 (docenti scuola I e II grado)

Riportare i codici delle classi di concorso nell'ambito della scuola Secondaria di I grado, diverse da quella di titolarità, sulle quali il docente, **appartenente a classe di concorso in esubero, chiede di essere utilizzato a domanda.**

- **Sezione I (scuola dell'Infanzia e Primaria)**
Preferenze
- **Sezione N (scuola I e II grado)**
Preferenze

Il numero di scuole esprimibile cambia a seconda dell'ordine di scuola di appartenenza o per il quale si richiede l'assegnazione/utilizzazione:

- * **Scuola primaria e infanzia 20 scuole**
- * **Scuola secondaria di I e II grado 15 scuole**

Per chi usufruisce di precedenza, si rimanda a quanto detto nella sezione "Precedenze" per eventuali vincoli relativi all'espressione della "prima preferenza".

Docenti appartenenti a classi di concorso o posto in esubero nelle provincia



CASELLA N. 27 (scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 29 (scuola primaria) CASELLA N. 38 (docenti scuola I e II grado)

Questa casella deve essere compilata dai docenti appartenenti a classi di concorso o posto in esubero nelle provincia per i quali è prevista anche l'utilizzazione d'ufficio:

In caso di non soddisfacibilità delle preferenze espresse, il docente chiede, ai fini del trattamento d'ufficio, che lo scorrimento della catena di viciniorità inizi dal comune di...

**Guida realizzata dalla Uil Scuola
in collaborazione con Orizzontescuola**

Testi e consulenza professionale
Giuseppe D'Aprile e Paolo Pizzo

Per Orizzontescuola
Giovanna Onnis

www.uilscuola.it

www.orizzontescuola.it